

**REQUISITI PER L'ALLESTIMENTO DI AREE ATTREZZATE PER ANIMALI D'AFFEZIONE  
IN SPIAGGIA**

**➔ In riferimento ad aree attrezzate per l'accoglienza di cani**

**A) REQUISITI STRUTTURALI**

1. Ogni singolo stabilimento balneare, nell'ambito della propria concessione, può riservare ed attrezzare aree per i cani.
2. Le aree riservate ai cani devono essere distinte dalle altre, opportunamente segnalate ai confini (con cartelli in lingua Italiana, inglese, Francese e Tedesco "Area attrezzata per cani") in modo chiaro ed inequivocabile e dotate di contenitori per i rifiuti.
3. Le aree riservate ai cani devono essere mantenute ad una distanza minima, dalle concessioni confinanti o dalle spiagge libere, in base ai criteri stabiliti dall'art. 4 comma 1., lett. J), dell'Ordinanza Balneare n.1/2021 della Regione Emilia Romagna.
4. Le aree riservate ai cani devono mantenere una distanza minima, dalle altre aree dello stesso concessionario, di almeno 3 metri (distanza tra palo e palo degli ombrelloni)
5. In alternativa al punto precedente, le aree riservate ai cani possono essere recintate; le recinzioni devono essere complete, dotate di cancelletto di accesso, avere altezza minima di cm. 100 ed essere idonee al contenimento degli animali anche in relazione alla loro taglia, inoltre le caratteristiche costruttive devono essere tali da non consentire la fuoriuscita della bocca dell'animale e la fuga dello stesso.
6. Le aree riservate ai cani devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.
7. Qualora l'amministrazione comunale adotti apposito provvedimento rivolto a rendere possibile l'accesso in acqua degli animali, il titolare di stabilimento che intende destinare uno specchio acqueo alla balneazione degli animali registrati presso la propria struttura, dovrà indicare nella planimetria anche tale area. L'accesso sarà consentito nei tempi e modi previsti dall'ordinanza stessa.

**B) REQUISITI DI SICUREZZA**

Durante l'accesso allo stabilimento balneare e all'interno delle aree riservate:

1. il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso,
2. chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo,
3. ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
  - condurre il cane con adeguato guinzaglio lunghezza massima di mt 1,5;
  - tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
4. all'interno delle aree attrezzate, i cani devono essere custoditi esclusivamente nelle zone a loro assegnate, il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d'ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell'animale.
5. Nel caso in cui apposite ordinanze prevedano in deroga la possibilità di balneazione per gli animali, tale pratica dovrà rispettare le modalità e gli orari consentiti.
6. La presenza dei cani in acqua non potrà prescindere dalla presenza dei detentori in acqua.

### C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

1. Lo stabilimento balneare deve dotarsi di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette, a disposizione dei clienti interessati, per la raccolta delle deiezioni animali.
2. la rimozione e l'eliminazione delle deiezioni, attraverso gli appositi contenitori dei rifiuti, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali.
3. I cani provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti, dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 576/2012. (passaporto per animali d'affezione)
4. Il detentore deve dichiarare un avvenuto trattamento per i parassiti esterni efficace per il periodo di permanenza.
5. Il titolare dello stabilimento deve rastrellare e pulire, ogni sera prima della chiusura degli impianti, l'area riservata agli animali per eliminare eventuali deiezioni o residui non rimossi. Inoltre, deve lavare e disinfettare eventuali attrezzature, dedicate e distinguibili, utilizzate dagli animali (come ciotole o lettini ecc.) prima del loro riutilizzo

### D) DIVIETI

1. E' vietata la sosta di cani al di fuori delle aree autorizzate secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. E' vietato l'accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell'incolumità pubblica.
3. E' vietata la permanenza nelle zone autorizzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero, comunque, pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia
4. E' vietato l'accesso degli animali ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare. E' consentito l'accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate.
5. E' vietato abbeverare gli animali direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e segnalate, analogamente al punto precedente. In assenza di strutture dedicate, i proprietari o i detentori di cani dovranno servirsi di apposite ciotole.
6. E' vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l'accesso alle aree attrezzate ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale

### E) REQUISITI GENERALI

1. Il concessionario dello stabilimento fornisce, al proprietario o al detentore del o dei cani che intende fruire delle aree attrezzate, le corrette informazioni e/o la rispettiva documentazione circa i contenuti nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2021, del presente regolamento, delle ordinanze locali che in deroga disciplinano l'accesso allo specchio acqueo di competenza.
2. Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto (secondo il modello allegato) nel quale dichiara:
  - le proprie generalità,
  - il segnalamento del o dei cani che accedono alle aree autorizzate,
  - l'avvenuto trattamento di cui al punto C4
  - l'assenza delle prescrizioni restrittive a suo carico, di cui al punto D)2,
  - la conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2021, delle ordinanze locali in vigore e del presente regolamento,
  - il consenso all'acquisizione dell'atto da parte degli organi di vigilanza incaricati.
3. l'atto di cui al punto precedente è trattenuto dal titolare dello stabilimento
4. il concessionario dello stabilimento deve correttamente informare, sulla destinazione d'uso, eventuali clienti senza animali al seguito ai quali, per svariate esigenze, fosse assegnato un ombrellone compreso nelle aree attrezzate per animali d'affezione ed acquisirne il consenso formale.

#### ➔ **Nel caso di aree per l'accoglienza di animali d'affezione diversi da cani**

Valgono per quanto applicabili i requisiti di cui ai punti A, B, C, D, E, e quanto previsto dalla Legge R. n. 5 del 2005 e successive modifiche, per le norme di benessere, compresi gli spazi e condizioni di sicurezza, riferite alla specie detenuta.

*Il presente regolamento deve essere affisso all'ingresso degli stabilimenti autorizzati. E' facoltà del titolare dello stabilimento affiggere il presente regolamento anche in altre zone per facilitarne la consultazione.*

1. I titolari di stabilimento balneare che già, ai sensi dell'Ordinanza balneare regionale, si siano avvalsi della facoltà di attrezzare aree della loro concessione all'accoglienza degli animali domestici, possono destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani **GIÀ REGISTRATI** presso lo stabilimento; a tal fine nella SCIA che presenteranno all'amministrazione comunale dovranno indicare non solo l'area in concessione da adibire all'accoglienza degli animali domestici ma anche lo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione;
2. L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello specchio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzato, collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata ad una distanza minima di almeno 5 ml dagli altri bagni, delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani"; qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione dei cani, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata, potrà essere condiviso tra i concessionari confinanti; nell'ipotesi in cui nella fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla sperimentazione in questione sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa;
3. Il bagno in mare sarà consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 19,00 alle ore 21,00 della sera; le boe galleggianti di cui al punto precedente dovranno essere presenti in acqua esclusivamente nei suddetti orari consentiti per la balneazione;
4. I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio;
5. Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la presenza del proprietario e/o di un accompagnatore per la relativa sorveglianza; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola;
6. Tutta la pulizia dello specchio acqueo e dell'arenile derivante da eventuali deiezioni dell'animale saranno di responsabilità dei proprietari/possessori
7. Ai bagnini concessionari/affidatari è fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dall'Ausl per l'allestimento delle aree attrezzate per l'accoglienza degli animali domestici.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; i trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.